

## ABROGATA LA LEGGE 46/90, SOSTITUITA DAL DM 37/08

Il 27 marzo 2008 è stata **abrogata la Legge n. 46 del 5 marzo 1990** recante: **“Norme per la sicurezza degli impianti”**. **Decaduti anche tutti i relativi decreti attuativi come il regolamento di esecuzione della L. 46/90, il DM di approvazione del modello della dichiarazione di conformità ecc. ecc..**

Da tale data entra in vigore **Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008** il **“Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”** che la sostituisce, nei fatti, integralmente.

Con la pubblicazione in data 12/03/2008 sulla Gazzetta Ufficiale numero 61 del **Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008**, che entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, cioè il 27 marzo 2008, è stata abrogata quasi tutta la Legge 46/90 e relativo Decreto attuativo. Della L. 46/90 restano in vigore solamente degli articoli: 8 - Finanziamento dell'attività di normazione tecnica - , 14 - Verifiche e 16 - Sanzioni. Riguardo all'articolo 6 della **“vecchia” L. 46/90** inerente le sanzioni, le medesime trovano applicazione ma in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal nuovo DM 37/08.

### **RIPORTIAMO ALCUNE IMPORTANTI NOVITÀ DEL DECRETO MINISTERIALE N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008.**

#### **L'AMBITO DI APPLICAZIONE (art 1)**

Il DM 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. **NON PIU, QUINDI AGLI IMPIANTI DI TIPO CIVILE, MA ANCHE PER QUELLI NON CIVILI**, cosa peraltro che già avveniva per gli impianti elettrici ma non per gli impianti termici o gas.

#### **CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI (art 1)**

Sono sempre classificati in sette tipologie elencati come prima: a), b), c), d), e), f), g), ma la classificazione è diversa anche in modo rilevante. Di seguito con una tabella si evidenziano le differenze:

L. 46/90	DM 37/08	Differenza
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;	a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;	Sono inserite le seguenti definizioni: la trasformazione degli impianti, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e quelli delle automazione di porte, cancelli e barriere. Per questi ultimi impianti, pare, indipendentemente dal tipo di alimentazione.
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;	b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;	Non comprende più gli impianti inerenti la protezione contro le scariche atmosferiche.
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;	c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;	Sono inseriti esplicitamente gli impianti di refrigerazione così sono inserite le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti delle condense, di ventilazione ed aerazione.
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;	d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;	Pur essendo la definizione diversa, non si tratta di diversa tipologia di impianti.
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;	e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;	Sono inserite esplicitamente le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti delle condense, di ventilazione ed aerazione.
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili	f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;	Identica definizione
g) gli impianti di protezione antincendio.	g) impianti di protezione antincendio.	Identica definizione